

personale stesso (la somma dovuta risulterebbe pari a euro 15.494 per l'anno 2001);

centinaia di mezzi di trasporto sono in lista d'attesa per i controlli obbligatori con gravi conseguenze anche per le aziende che forniscono servizi essenziali, quali ad esempio la distribuzione di gasolio per il riscaldamento —:

se siano a conoscenza di quanto citato in premessa;

se non ritengano necessario ed urgente intervenire per sanare la grave situazione affinché sia ripristinata la regolarità nel sistema dei trasporti dell'isola.
(4-01993)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

CARBONELLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i 185 agenti di polizia penitenziaria di Brindisi vivono, in una con tutti gli altri colleghi delle case circondariali del territorio nazionale, una situazione precaria ed insostenibile, come la manifestazione di protesta del 30 novembre 2001 ed i ripetuti interventi dei sindacati hanno evidenziato;

le ragioni del malessere sono svariate, e vanno dalla carenza di personale ai turni massacranti ed alla cancellazione, consequenziale, delle ferie;

la causa pregnante è inoltre da ricercarsi nel fatto che il Dipartimento per gli affari penitenziari non ha ancora disposto il pagamento del salario accessorio maturato dai dipendenti;

a ciò va aggiunto che, nonostante le norme vigenti stabiliscano che al lavoratore vada riconosciuto un anticipo di almeno l'80 per cento delle spese per il vitto e l'alloggio, quando sia comandato alla

traduzione dei detenuti in altre città, gli agenti sono costretti ad anticipare con proprio denaro tutte le spese (e questo avviene già fin dal mese di ottobre 2001);

nessuna iniziativa è stata finora posta in essere per sanare la situazione e gli agenti di polizia penitenziaria vengono danneggiati economicamente ed umanamente beffeggiati —:

se il ministro sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare per i lavoratori del comparto di polizia penitenziaria;

cosa intenda fare e quali iniziative assumerà per salvaguardare la dignità degli agenti penitenziari;

se e come interverrà nei confronti della Direzione amministrativa penitenziaria per sanare la situazione. (4-01978)

LETTIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la casa circondariale di Lagonegro è chiusa da circa quindici anni per lavori di ristrutturazione. Detti lavori iniziarono nel 1988 e non sono mai stati ultimati per mancanza di adeguati finanziamenti e per le scelte sbagliate ed incomprensibili del Ministero della giustizia. Non si comprende, infatti, la scelta di chiudere e/o di non utilizzare molte case circondariali, spesso appositamente costruite e mai messe in uso;

è urgente ed opportuna una complessiva riconsiderazione del piano di utilizzazione degli edifici in questione;

nel caso specifico del carcere di Lagonegro, è appena il caso di ricordare che esso fu costruito nel lontano 1910 e che è stato sempre funzionale all'attività del tribunale esistente in detta città, nonché dei presidi di polizia operanti in quel vasto comprensorio;

la città di Lagonegro è da sempre importante centro di riferimento giudiziario, amministrativo, sanitario e scolastico, per cui è indispensabile completare l'opera

di ristrutturazione della casa circondariale e disporre la riutilizzazione, perché utile al sistema penitenziario lucano e meridionale;

Lagonegro infatti si trova lungo la Salerno-Reggio Calabria, in area baricentrica e, quindi, interessata ad intense relazioni con le aree contermini della Campania e della Calabria, da cui spesso si verificano, purtroppo, anche infiltrazioni malavitose —:

quali iniziative, ed in quali tempi, il Ministro interrogato intenda adottare affinché sia completata la ristrutturazione della casa circondariale di Lagonegro e ne sia disposta la riapertura. (4-01982)

GHEDINI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'interrogante intende porre all'attenzione del Governo la questione della concreta attuazione delle garanzie processuali, con particolare riferimento al diritto di difesa;

al riguardo richiama quanto da ultimo verificatosi nel corso di una udienza dibattimentale svoltasi nei giorni scorsi avanti al Tribunale di Milano. In tale occasione altro imputato ha ritenuto di dover revocare i propri difensori;

il Tribunale, preso atto della revoca e che non vi era intenzione di nominare un nuovo difensore di fiducia, consultava il Centro distrettuale per i difensori d'ufficio e designava un avvocato;

questi, giunto in udienza, chiedeva termine a difesa che gli veniva concesso, ancorché in misura assai ridotta, ovvero circa 20 giorni, a fronte di un materiale in atti che consta di circa 400 faldoni correlato ad un complesso e delicato capo di imputazione;

il Tribunale preso atto della non presenza in aula dei difensori revocati rinviava al giorno successivo;

in tale occasione il Tribunale invitava i difensori revocati a permanere in udienza

al fine di consentire l'escussione di numerosi testimoni, alcuni dei quali di assoluto rilievo sia sotto il profilo accusatorio sia sotto quello defensionale;

i difensori revocati depositavano un parere *pro-veritate* di un docente in deontologia professionale e forense, nel quale si spiegava come la possibilità di permanere nell'attività defensionale dell'avvocato revocato fosse assolutamente preclusa salvo gli atti urgenti, ossia quelli dal cui mancato compimento potrebbe derivare un pregiudizio irreparabile;

di talché i difensori revocati affermavano di non poter espletare l'escussione testimoniale non trattandosi né di atti urgenti né di un processo con termini di prescrizione vicini;

a questo punto il Tribunale nominava un sostituto processuale ai difensori revocati anch'esso individuato tramite il centro distrettuale. Tale difensore che era già in udienza, poiché come risulta a verbale già preavvertito dal Tribunale della necessità della sua presenza, eccettuava l'irritualità della propria nomina e in via subordinata chiedeva termine a difesa;

il Tribunale confermava la nomina e non concedeva neppure un minuto al difensore per compulsare il capo di imputazione e procedeva all'escussione di numerosi e importanti testimoni;

il Tribunale prospettava quindi una interpretazione degli articoli 97 e 107 codice di procedura penale che è da ritenere assolutamente contrastante con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, assumendo che non avendo effetto la rinuncia fino allo scadere del termine concesso al nuovo difensore, quello revocato doveva continuare a svolgere il suo mandato e, in mancanza, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma del codice di procedura penale, vi era la possibilità di nominare un sostituto che non aveva alcun diritto al termine;

tale interpretazione appare in contrasto non solo con la *ratio* delle norme citate ma anche con due specifiche deci-

sioni della Corte costituzionale. La sentenza n. 450 del 1997 ha stabilito in via interpretativa che non è concedibile un termine al difensore sostituto nei casi in cui si verta in ipotesi diversa dalla rinuncia, revoca, incompatibilità e di abbandono e si tratti di mera assenza del difensore che potrebbe in tal modo strumentalmente paralizzare il processo. Nel caso di specie è assolutamente evidente che non trattavasi di assenza bensì di revoca;

con decisione n. 480 del 1991, la Corte ha altresì esplicitato che l'articolo 97 non è applicabile in casi consimili dovendo invece trovare utilizzo il primo comma dello stesso articolo, con evidente concessione di termine a difesa;

del resto a parte le norme citate anche il buon senso fa comprendere come una difesa assolutamente disinformatata non costituisca nessuna garanzia per il cittadino e vanifichi il contraddittorio;

si osservi che il nostro ordinamento non consente l'autodifesa, ritenendo indispensabile e irrinunciabile l'apporto di una difesa tecnica, ovviamente consapevole del processo (così Corte costituzionale n. 421/1977) —:

indipendentemente dalle vicende processuali — che avranno il loro corso nelle sedi opportune — si chiede di conoscere gli intendimenti del Ministro della giustizia circa l'eventualità che il Governo si faccia promotore di modifiche di tipo legislativo all'attuale disciplina di attuazione del diritto di difesa, al fine di evitare una limitazione così pregnante della presenza di una difesa tecnica informata (e ciò indipendentemente dai comportamenti dell'imputato), al fine di garantire, nell'interesse della giustizia, il pieno rispetto dei valori costituzionali;

si chiede altresì, in questo quadro, di conoscere come il Governo intenda evitare che, una volta riaffermata la necessità di una difesa informata, reiterati comportamenti dell'imputato di revoca del difensore possano eventualmente paralizzare il processo. (4-01984)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

REALACCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

è data per imminente la costruzione all'interno dell'aeroporto di Malpensa, Milano, di un nuovo edificio denominato « 3° satellite », destinato all'attracco degli aerei rispetto all'aerostazione nonché all'espletamento di tutte le operazioni connesse con lo sbarco e l'imbarco di uomini e cose;

la costruzione del terzo satellite era stata prevista nel decreto ministeriale n. 903 del 1987, con tipologia e consistenza identiche a quelle dei primi due, già esistenti, tant'è che le fondazioni del terzo satellite risultano realizzate secondo appunto consistenza e dimensioni dei primi due;

il nuovo progetto, che sembrerebbe sia già stato approvato dal ministero dei lavori pubblici, costituisce una modifica di quello a suo tempo approvato nel 1987 (decreto ministeriale del ministero dei trasporti 13 febbraio 1987, n. 903 - Piano regolatore generale dell'aeroporto di Malpensa) e prevede l'esecuzione di un terzo satellite con caratteristiche nettamente diverse dai primi due, già realizzati nel 1997-1998: maggiore altezza, maggiore volumetria e maggior potenzialità di smaltimento dei passeggeri;

stando alle dichiarazioni ufficiose, la potenzialità di Malpensa passerebbe dagli attuali 20÷22 milioni di passeggeri/anno a 40 milioni di passeggeri/anno (e forse più);

dalla modifica possa derivare un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse di quella precedente lo testimonia il fatto che per eseguire il terzo satellite, secondo le nuove previsioni, sembra sia addirittura necessario demolire le fondazioni esistenti progettate per sopportare i carichi previsti nel 1987;